



0028147/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*DIRITTI
REALI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2033/2008

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 28147

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 4708

Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA

- Presidente -

Ud. 14/11/2013

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere -

PU

Dott. LINA MATERA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2033-2008 proposto da:

RF X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato PETRUCCI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2013

PA , MG , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo studio dell'avvocato COLUCCI FRANCESCO, che li rappresenta e difende;

2398

- controricorrenti -

nonchè contro

L s.r.l.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2912/2007 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 28/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito l'Avvocato CLAUDIO PETRUCCI difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Dopo la discussione in Aula della causa, l'Avvocato
CLAUDIO PETRUCCI deposita note di replica.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazioni del 26.2. e 13.3.1997 MG e PA convennero davanti al Tribunale di Roma la srl L e l'arch. FR per il risarcimento dei danni derivanti da gravi vizi costruttivi di un villino in Cerveteri edificato e venduto dalla società su progettazione e direzione dei lavori dell'altro convenuto.

Acquisita relazione di atp ed autorizzato il sequestro conservativo su immobili della L, con sentenza 17077/99 il Tribunale condannò i convenuti a pagare lire 228.000.000 oltre accessori, decisione appellata dai soccombenti.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 2912/2007 condannò gli appellanti al pagamento di euro 79.200 oltre spese richiamando la ctu espletata in appello e ritenendo fondato solo il gravame sul quantum.

Ricorre R con quattro motivi e relativi quesiti, con note alle conclusioni del Procuratore Generale, resistono M e P.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1176 II, 2229, 2230, 2236, 1669, 2043, 2697 CC con i seguenti quesiti: a) la limitazione di responsabilità ai casi di dolo o colpa grave per il professionista, qualora la prestazione comporti soluzione di problemi tecnici, è limitata ai soli rapporti contrattuali con il proprio committente ovvero opera anche nei confronti dell'acquirente che, lamentando vizi e/o gravi difetti delle fondazioni, dovuti a mancanza od insufficienza di indagini geologiche abbia convenuto il progettista e D.L. unitamente al costruttore; b) la diligenza va valutata in concreto ex art. 1126 II o ex art. 2043 cc, c) ove applicabili gli artt. 1126 e 2236 cc grava sull'acquirente l'onere di dimostrare il dolo o la colpa; d) ove la Corte ritenga



l'acquirente gravato del relativo onere, l'accertamento del mancato assolvimento legittima la cassazione della sentenza.

Col secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1669 cc, 17 e 19 lett. G legge 14371949, 1176 comma 2, 2229, 2230, 2236, 2907, 2909 cc, vizi di motivazione, con i seguenti quesiti: a) le prestazioni del progettista e del D.L. sono diverse? b) va cassata la sentenza che estende automaticamente al DL le responsabilità del progettista? c) avendo il tribunale, con statuizione non impugnata, stabilito che l'esecuzione delle indagini geologiche rientrava tra i compiti dell'appaltatore e non del progettista, contrasta con quel giudicato la sentenza di appello che postula una responsabilità diretta del progettista? d) è comunque corretta la tesi del tribunale? e) costituisce vizio di motivazione l'aver supposto che la relazione geologica elaborata dalla provincia di Roma contenesse i passi riportati alle lettere a e b, che, invece, non solo non li riporta ma esprime concetti diversi? etc.

Col terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 2043 cc e dell'art. 40 c.p. in relazione agli artt. 64 ss dpr 380/2001 col quesito se la condotta omissiva può essere fonte di responsabilità solo in presenza di obbligo giuridicamente sancito, con le relative conseguenze.

Col quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1669, 2043, 2727, 2728, 2729 cc col quesito se l'art. 1669 ponga una responsabilità oggettiva del progettista o una mera presunzione iuris tantum, se sia necessaria una indagine tecnica la cui omissione costituisce vizio di attività istruttoria.

Osserva questa Corte Suprema:

La sentenza impugnata, premesso che il R _____, progettista e direttore dei lavori, avrebbe dovuto ben valutare le risultanze della relazione del servizio geologico della

Q

provincia su pericolo di smottamento ed in ogni caso aveva ommesso di far effettuare seri sondaggi, situazione pericolosa per la quale era irrilevante che al momento della edificazione non vi era obbligo per il progettista di far effettuare detti sondaggi geologici, ha statuito che le critiche contenute nell'appello del R alle conclusioni del ctu erano riassorbite dalla ctu in appello, le cui valutazioni, in ordine alla eziologia ed alla gravità delle lesioni fessurative, non avevano formato oggetti di critiche.

Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure sono inidonee a ribaltarla.

La prima pone una pluralità di quesiti in contrasto con la consolidata giurisprudenza per la quale il quesito deve consistere in un interrogativo tendente ad una risposta positiva o negativa in concreto funzionale all'accoglimento della censura proposta (S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009) e riproduce il motivo di gravame già ampiamente confutato dai giudici di appello.

In ogni caso sulla specifica responsabilità del progettista e direttore dei lavori per colpa professionale in concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione cfr. Cass. 23.7.2013 n. 17874, Cass. 17.4.2013 n. 9370, Cass. 27.8.2012 n. 14650.

Il secondo motivo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente e respingersi non chiarendo, essendo il R sia progettista sia direttore dei lavori, quanto sia utile la distinzione delle due figure e non tenendo conto che, a prescindere dall'operatività del dpr 380/2001, la sentenza ha addebitato al R – progettista e direttore dei lavori di tutte le numerose villette del comprensorio- il mancato esame dei

pericoli obiettivi della situazione dei luoghi, oggetto della relazione del servizio geologico della provincia di Roma del 1984.

Il quarto motivo è superato da quanto precedentemente dedotto sulle responsabilità del progettista e sulle risultanze acquisite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 4200, di cui 4000 per compensi, oltre accessori.

Roma 14 novembre 2013.

Il consigliere estensore



il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 17 DIC. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI